



Comune di Nogaredo



Comune di Villa Lagarina



Comune di Pomarolo

CAPITOLATO

**INCARICO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”
ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. E ASSISTENZA PERIODICA HACCP
DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE 10.1
(Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo)**

Art. 1
Oggetto dell'incarico

L'attività oggetto dell'incarico comprende tutte le prestazioni correlate agli adempimenti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previsti dalla normativa in materia dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. In particolare si richiede l'**assunzione dell'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per i Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo e l'Assistenza periodica HACCP per i Comuni di Pomarolo e Nogaredo.**

L'incarico dovrà essere espletato singolarmente e separatamente per i Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo appartenenti all'Ambito Territoriale 10.1 in gestione associata obbligatoria ai sensi della L.P. 3/2006 e ss.mm.i.

L'assegnazione sarà disposta a favore di un'unica Ditta che avrà proposto il massimo ribasso percentuale applicato al prezzo complessivo stimato di €. 19.800,00+I.V.A posto a base d'asta ai sensi dell'art. 16 c. 4 della L.P. n. 2/2016 suddiviso tra i Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo come segue:

COMUNE	PRESTAZIONE	COSTO ANNUALE	COSTO COMPLESSIVO PER 3 ANNI
COMUNE DI VILLA LAGARINA	RSPP	€.2.300,00	€.6.900,00
COMUNE DI POMAROLO	RSPP	€.1.600,00	€.4.800,00
	HACCP	€.700,00	€.2.100,00
COMUNE DI NOGAREDO	RSPP	€.1.300,00	€.3.900,00
	HACCP	€.700,00	€.2.100,00
TOTALE		€.6.600,00	€.19.800,00

Le parole "Comune", "Azienda", "Ente" e "Amministrazione" utilizzate nel presente disciplinare, ove non diversamente indicato, deve intendersi riferito a ciascun Ente interessato (Comune di Villa Lagarina, Comune di Pomarolo e Comune di Nogaredo).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali assolve a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. L'attività di consulenza consistente nell'assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune relativamente all'edificio municipale, cantiere comunale, biblioteca ed altri ambienti in cui si svolgono le attività lavorative degli addetti dell'ente.

Il RSPP, in ottemperanza all'art. 33 del D.Lgs. 81/08, affiancherà il datore di lavoro nello svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali ed in particolare:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36, cioè i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa, le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate, i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le relative

normative e disposizioni aziendali in materia, i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza, le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.

- sopralluoghi e relativi check-up degli ambienti di lavoro e della documentazione riguardante la sicurezza presso gli insediamenti dove si svolgono le attività lavorative, inclusi verifiche autorizzazioni, certificazioni impiantistiche conformità dei macchinari e delle attrezzature, procedure di pronto soccorso, di antincendio e di evacuazione;
- comunicazione al datore di lavoro delle principali inadempienze;
- consulenza al datore di lavoro nelle azioni correttive da attuare;
- visite degli ambienti di lavoro negli insediamenti in oggetto anche unitamente al Medico Competente (da incaricare con specifico e separato atto);
- aggiornamento della valutazione dei rischi quando richiesto (*es. modifiche in merito ad aspetti organizzativi e/o gestionali*)

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto il presente capitolato speciale di appalto e l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 2 Requisiti del RSPP

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 3 Riunione periodica

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, indice per ciascun Comune almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- il medico competente
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il RSPP dovrà provvedere a:

- organizzare, indire e presiedere gli incontri di riunione periodica;
- redigere direttamente i verbali di tali incontri che avranno luogo presso la sede municipale del Comune e saranno messi a disposizione dei partecipanti per la loro consultazione.

Nel corso della riunione dovranno essere esaminati:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione dovranno individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 4 **Consulenza informativa sicurezza e salute**

Per tutta la durata del servizio di consulenza, l'aggiudicatario dovrà garantire un costante aggiornamento degli adeguamenti normativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativi al settore di appartenenza del Comune.

In occasione di nuove norme e/o variazioni legislative inerenti le attività summenzionate che interessano l'ente, l'aggiudicatario è tenuto a dare opportuna informazione circa gli adempimenti introdotti, sia attraverso comunicazioni scritte sia attraverso opportuna spiegazione diretta per una completa e tempestiva informazione ai referenti del comune.

Art. 5 **Servizi aggiuntivi sicurezza e salute del lavoro**

L'attività di consulenza prevede inoltre, qualora necessario, l'espletamento dei seguenti servizi:

- Definizione e quantificazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori in riferimento a quanto previsto dalle vigenti normative di sicurezza e salute sul lavoro;
- Predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Individuazioni di eventuali procedure di sicurezza a disposizione dei lavoratori durante le varie attività lavorative;
- Verifica mediante apposita rilevazione, dell'organizzazione del lavoro a videoterminali dei lavoratori, secondo quanto previsto dalle normative vigenti ed indicazioni di buona tecnica;
- Gestione delle problematiche inerenti la valutazione dei rischi prevista dalle normative vigenti;
- Assistenza e consulenza al seguito di visite ispettive al fine di definire gli interventi finalizzati all'ottemperamento delle violazioni prescritte, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Consulenza nella predisposizione di apposito registro, congiuntamente al Medico Competente (da incaricare con specifico e separato atto), per la segnalazione cronologica delle vaccinazioni obbligatorie e degli eventuali richiami;
- Indicazioni ed assistenza nello svolgimento e nell'interpretazione di pratiche amministrative al fine di ottemperare gli obblighi a carico dell'ente in presenza di cantieri temporanei o mobili come definiti dal D.Lgs. 81/08 Titolo IV, esclusa l'elaborazione di specifici piani di sicurezza e svolgimento di incarichi previsti dagli stessi decreti.

Art. 6 **Sopralluoghi**

Per lo svolgimento delle attività ed al fine di garantire un monitoraggio completo per quanto concerne il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare 4 (quattro) sopralluoghi annuali con cadenza trimestrale presso tutti i luoghi di lavoro di ciascun Comune (4 sopralluoghi annuali per il Comune di Villa Lagarina, 4 sopralluoghi annuali per il Comune di Pomarolo e 4 sopralluoghi annuali per il Comune di Nogaredo).

Nei sopralluoghi previsti rientrano la riunione annuale con la direzione dell'ente e con il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (se dovuta), nonché l'incontro e il sopralluogo cognitivo con il medico competente.

Art. 7 **Check – up tecnico amministrativo**

L'aggiudicatario si impegna a verificare i requisiti tecnici di sicurezza e salute all'interno dei luoghi

di lavoro secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 nonché le normative vigenti in materia, con particolare riferimento a:

- antinfortunistica e sistemi di prevenzione infortuni;
- macchine e attrezzature lavorative;
- mezzi e apparecchi di sollevamento, trasporto e immagazzinamento;
- impianti e apparecchi vari;
- sostanze o prodotti pericolosi utilizzati;
- dispositivi di protezione individuale;
- igiene e salute del lavoro;
- pronto soccorso e servizi sanitari;
- attrezzature, mezzi e presidi antincendio;
- segnaletica di sicurezza;
- organizzazione del lavoro e dell'attività a videoterminale.

L'aggiudicatario si impegna a fornire specifica consulenza al fine di organizzare e gestire al meglio il complesso apparato amministrativo e burocratico che sottende al sistema della sicurezza, in particolar modo per quanto concerne:

- valutazione dei rischi esistenti;
- servizio di prevenzione e protezione;
- medico competente e sorveglianza sanitaria;
- rappresentante dei lavoratori;
- prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- verifica della documentazione presente presso l'ente (es. autorizzazioni, certificazioni impiantistiche, procedure operative, procedure di manutenzione impianti e macchinari, adempimenti normativi in genere, etc.)

Gli esiti del check-up nonché eventuali considerazioni e/o proposte finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza presso i luoghi di lavoro, dovranno essere riportate su una relazione opportunamente predisposta.

Art. 8 **Documento di valutazione dei rischi**

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro, in relazione alla natura e all'attività dell'azienda valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e preparati chimici impiigate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoro esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connesso alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

All'esito della valutazione deve essere **elaborato un documento sintetico (non più di 30 pagine)**, contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competenze che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento sopraindicato deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D.Lgs. 81/08.

Nel documento di valutazione dei rischi devono essere analizzate le situazioni lavorative rilevate presso tutti i luoghi di lavoro del Comune con particolar riferimento alle diverse mansioni che possono essere individuate.

Art. 9 **Valutazione del rischio rumore**

Il titolo VIII, Capo II del D.Lgs 81/08 si occupa di “*protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro*” e fissa i valori limite di esposizione e di azione dei lavoratori in relazione al livello di esposizione giornaliera. Il citato decreto prevede, altresì, le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre il rischio. Le misure in ambiente di lavoro vengono eseguite secondo le normative tecniche vigenti di riferimento, in particolare le norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011.

La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata mediante una specifica indagine fonometrica finalizzata all'individuazione del livello di esposizione al rumore degli impiegati e degli operai del comune nel corso della propria attività lavorativa.

Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione previsti dalla normativa possono essere superati, si deve procedere alla misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

I metodi e le strumentazioni utilizzati per le misurazioni devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche.

L'aggiornamento della valutazione del rischio di esposizione a rumore, come prescritto dall'art. 181 del D.Lgs. 81/08, deve avvenire con cadenza almeno quadriennale e va aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. Nel corso della durata dell'incarico e compreso nel prezzo offerto deve essere effettuata almeno una volta.

L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare misure fonometriche puntuali dei diversi ambienti di lavoro, delle diverse postazioni di lavoro, delle attrezzature e/o macchinari utilizzati dai vari operatori, con lo scopo di calcolare, in base ai tempi di esposizione alle singole sorgenti monitorate forniti dal cliente, il livello sonoro al quale i singoli lavoratori sono esposti.

Durante i sopralluoghi devono essere consultati i lavoratori, i responsabili dell'ufficio patrimonio e cantiere del Comune e i preposti, in merito alla programmazione della valutazione, ai metodi di rilievo ed alla definizione dei tempi di esposizione sulle diverse sorgenti di rumore, alla tipologia di dispositivi di protezione utilizzati, ecc.

La durata di ogni misura viene definita dal tecnico esecutore dei rilievi, in funzione del tipo di attrezzatura e/o macchinario e rumorosità ambientale che si sta rilevando e comunque secondo le norme tecniche di riferimento.

L'aggiudicatario analizzerà i dati rilevati in fase di monitoraggio e successivamente provvederà alla stesura della relazione tecnica specifica.

L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire il numero di serie di ogni strumento e i dettagli della relativa omologazione e certificazione, compresi quelli relativi all'ultima taratura, citandoli nella relazione tecnica.

Art. 10 **Valutazione del rischio vibrazioni**

Il titolo VIII, Capo III del D.Lgs 81/08 si occupa di “*protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni*” e fissa i valori limite di esposizione e di azione dei lavoratori in relazione al livello di esposizione giornaliera. Il citato decreto prevede altresì le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre il rischio. Le misure in ambiente di lavoro vengono eseguite secondo le normative tecniche vigenti di riferimento, in particolare le norme UNI EN ISO 5349-2004 e UNI ISO 2631-2008.

Secondo quanto previsto dall'articolo 202 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati oppure tramite misurazione con l'impiego di attrezzature specifiche che resta comunque il metodo di riferimento della normativa.

L'aggiornamento della valutazione del rischio vibrazioni, come prescritto dall'art. 181 del D.Lgs. 81/08, deve avvenire con cadenza almeno quadriennale e va aggiornata ogni volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. Nel corso della durata dell'incarico e compreso nel prezzo offerto deve essere effettuata almeno una volta.

Gli elementi da considerare per redigere tale valutazione sono:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201 del citato D.Lgs. 81/08;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alla vibrazioni meccaniche;
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria.

L'aggiudicatario dovrà effettuare la misurazione dei livelli di vibrazioni ed il calcolo dell'esposizione dei lavoratori a vibrazioni al fine di verificare il superamento dei livelli di azione e/o di esposizione previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m. attraverso misure puntuali di vibrazioni nei diversi ambienti di lavoro, delle attrezzature e/o macchinari utilizzati dai vari operatori, con lo scopo di calcolare, in base ai tempi di esposizione alle singole sorgenti monitorate forniti dal cliente, il livello di vibrazioni, trasmesse al “sistema mano-braccio” ed al “corpo intero”, al quale i singoli lavoratori sono esposti.

Durante i sopralluoghi verranno consultati i lavoratori, i responsabili dell'ufficio patrimonio e cantiere del Comune e i preposti, in merito alla programmazione della valutazione, ai metodi di rilievo ed alla definizione dei tempi di esposizione sulle diverse sorgenti di vibrazioni, alla tipologia di dispositivi di protezione utilizzati, ecc.

La durata di ogni misura viene definita dal tecnico esecutore dei rilievi, in funzione del tipo di attrezzatura e/o macchinario che si sta rilevando e comunque secondo le norme tecniche di riferimento.

Al termine dell'iter descritto dovrà essere redatta la relazione tecnica contenente la valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni e del rischio cui sono soggetti i lavoratori, comprensiva del programma di misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo l'esposizione al rischio vibrazioni.

Art. 11 **Valutazione del rischio chimico**

La valutazione del rischio chimico segue le prescrizioni ed obblighi previsti dal Titolo IX capo I del D.Lgs 81/08 “*Sostanze Pericolose – Protezione da agenti chimici*” intendendo come agenti gli agenti veri e propri o le sostanze chimiche pericolose così come definite dal D.Lgs 14 marzo 2003 n° 65 e dal D.Lgs 3 Febbraio 1997 n°52 e ss. mm.

Il Documento di Valutazione del rischio chimico costituisce uno degli obblighi imprescindibili da parte dei datori di lavoro sanciti dalle misure generali di tutela del lavoratore ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 81/08 oltre che dagli articoli 17 e 28 del D.Lgs 81/08 in materia di contenuto della valutazione di tutti i rischi sugli ambienti di lavoro.

La valutazione del rischio chimico (compresa nell'importo offerto) dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- 1) al fine di evidenziare gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, si prevede l'effettuazione di specifici sopralluoghi presso gli insediamenti indicati in oggetto per una completa valutazione e un esaustivo monitoraggio delle attività, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro soprattutto considerando in particolare:
 - le proprietà pericolose delle sostanze
 - le informazioni sulla salute e sicurezza del prodotto comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la scheda di sicurezza di cui ai D.Lgs. 3 Febbraio 1997 n. 52 e D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 e regolamento UE-GHS 1272/2008
 - il livello, il modo e la durata dell'esposizione
 - le circostanze e le modalità in cui il lavoro viene svolto in presenza di tali agenti, tenendo conto delle quantità effettivamente impiegate
 - gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare ;
 - se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese
- 2) valutazione del rischio chimico e determinazione del livello in cui possono venir classificati i rischi relativamente all'attività presso i luoghi di lavoro del Comune. I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi della normativa citata, devono essere individuati in due principali categorie:
 - rischio “basso” per la sicurezza” e “irrilevante” per la salute
 - rischio “non basso” per la sicurezza” e “non irrilevante” per la salute
- 3) individuazione delle misure e principi per la prevenzione dei rischi nonché dei dispositivi di protezione individuale, forniti ai lavoratori del Comune in riferimento al loro uso connesso al rischio chimico, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nonché alla gestione degli stessi (redazione verbali di consegna, informazioni in merito al loro impiego e ad eventuali sostituzioni o modifiche, etc.)

In seguito al sopralluogo, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico ad integrazione del documento di valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'Art.17 e 28 del D.Lgs 81/08 conformemente al Titolo IX del Decreto stesso.

Contestualmente l'aggiudicatario provvederà a fornire indicazioni sulle necessarie misure di prevenzione e protezione dei lavoratori valutando anche l'idoneità dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale adottati.

Art. 12 **Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi**

Il titolo VI del D.Lgs 81/08 si applica alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del titolo VI del D.Lgs 81/08 ove applicabili; in particolare le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle utilizzabili per la valutazione del rischio.

La movimentazione manuale dei carichi riguarda tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Tali patologie possono colpire le strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

A tal fine il datore di lavoro valuta il rischio da movimentazione manuale dei carichi e adotta le misure organizzative necessarie per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi.

L'aggiudicatario dovrà effettuare il sopralluogo degli ambienti di lavoro e delle diverse postazioni di lavoro con lo scopo di raccogliere i dati necessari e di procedere alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi secondo le normative sopra riportate.

Art. 13 **Gestione dei dispositivi di protezione individuale**

L'aggiudicatario è tenuto al controllo in merito alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori, al fine di evidenziare la presenza di specifiche caratteristiche, in particolare:

- siano adeguati ai rischi cui devono proteggere, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- siano adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- siano confortevoli tenendo conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore;
- possano essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto alla redazione di specifici verbali di consegna degli stessi, nonché a fornire informazioni in merito al loro impiego e ad eventuali sostituzioni o modifiche.

Art. 14 **Assistenza periodica HACCP**

Sono previsti specifici sopralluoghi da effettuarsi con cadenza semestrale presso la mensa scolastica del Comune di Pomarolo e Nogaredo.

Contestualmente ai sopralluoghi si svolgeranno dei brevi incontri formativi con il personale alimentarista dell'azienda finalizzati a verificare l'attuazione del sistema H.A.C.C.P. presso l'attività alimentare. In particolare verrà verificato che siano soddisfatti i requisiti di igiene e salubrità alimentare dei seguenti punti:

- Strutture e locali
- Trasporto
- Attrezzature
- Rifiuti
- Rifornimento idrico
- Igiene personale
- Prodotti alimentari
- Confezionamento e all'imballaggio
- Trattamento termico.

L'esito di ogni sopralluogo verrà formalizzato con un apposito report scritto e consegnato al responsabile dell'attività o al personale alimentarista.

Per tutta la durata del servizio sarà inoltre garantita una verifica dell'igiene delle superfici, attrezzature da lavoro ed impianti sanitari mediante l'effettuazione di tamponi su superfici o piastre di contatto pari a n° 10 (dieci) all'anno con la determinazione dei seguenti parametri:

Zona di prelievo	Tamponi su superfici o piastre a contatto su tappeto, chiocciola, impastatrice e placca
Parametri da determinare e metodologia di riferimento	Carica mesofila totale MPI 10/M Rev. 3:2004 Coliformi totali MPI 11/M Rev. 3:2004

Art. 15 **Modalità di svolgimento dell'incarico**

Per l'espletamento del servizio di cui all'incarico di RSPP e Assistenza periodica HACCP del Comune deve essere garantito, per tutta la durata del rapporto, un idoneo supporto di segreteria per gli adempimenti richiesti connessi all'incarico stesso. Sarà altresì necessaria l'indicazione di un referente cui rivolgersi negli orari d'ufficio per qualsiasi necessità, a mezzo telefono, o e-mail. E' richiesta la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Dovrà essere altresì garantita per urgenze o per esigenze particolari la possibilità di contattare telefonicamente il RSPP, presso la propria sede o sul cellulare, entro la giornata.

Il servizio dovrà essere garantito in modo continuativo per tutta la durata dell'incarico, con impegno a nominare un sostituto in caso di assenza del titolare.

L'incaricato garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'incarico, con impegno a trattare i dati personali degli utenti in conformità alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e ss.mm. e ii.

Art. 16
Assistenza con gli organi di controllo

In caso di interventi, sopralluoghi e/o verbali effettuati dai servizi pubblici di controllo (Ispettorato del Lavoro, U.O.P.S.A.L., I.N.A.I.L., I.S.P.E.S.L., Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc.) per quanto connesso al rispetto delle normative, verrà garantita adeguata assistenza nel contraddittorio.

Art. 17
Termini

Gli adempimenti che il D.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. Pone, dovranno essere espletati dall'aggiudicatario entro i termini previsti dal decreto stesso, dalle leggi in esso richiamate, dalla normativa antinfortunistica e dalle norme in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori che entreranno in vigore anche successivamente all'affidamento del presente incarico.

Le relazioni tecniche e gli altri atti nonché i verbali dei sopralluoghi, dovranno essere consegnati al Comune entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione degli stessi, sia in forma cartacea sia in forma digitale.

La prima visita di sopralluogo alle sedi comunali dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla data di affidamento del presente incarico.

Art. 18
Compenso

Per l'espletamento di tutte le prestazioni relative al servizio di RSPP e Assistenza periodica HACCP indicate ai precedenti articoli sarà riconosciuto un compenso determinato in misura forfettaria secondo le specifiche di cui all'art. 1 e in relazione alle seguenti attività (tutte ricomprese nell'importo offerto):

- responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione
- Riunione periodica
- Consulenza informativa sicurezza e salute
- Servizi aggiuntivi sicurezza e salute del lavoro
- Sopralluoghi
- Check – up tecnico amministrativo
- Documento di valutazione dei rischi
- Valutazione del rischio rumore
- Valutazione del rischio vibrazioni
- Valutazione del rischio chimico
- Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi
- Gestione dei dispositivi di protezione individuale
- Assistenza periodica HACCP

Nel suddetto compenso sono altresì ricompresi i costi per le eventuali trasferte alla sede del Comune che rimangono pertanto a totale carico dell'aggiudicatario, oltre che elaborazione, stampa e consegna della documentazione che dovrà essere fornita direttamente ai referenti del Comune.

Il compenso pattuito rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.

Art. 19
Durata

L'incarico oggetto del presente appalto ha durata triennale con inizio dal 01.07.2019 e scadenza al 30.06.2022.

In ragione dell'oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata per motivi relativi alla procedura di gara la decorrenza verrà posticipata per i tempi strettamente necessari alla conclusione della procedura di gara, ferma restando la durata complessiva del contratto pari ad anni 3 (tre).

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni offerte dall'appaltatore.

L'incarico per l'ulteriore biennio rispetto a quello iniziale sarà affidato alla ditta risultata aggiudicataria nell'ipotesi in cui:

- non siano pervenute contestazioni,
- permangano le qualità del servizio richiesto
- non si siano verificate condizioni eccezionali che incidono sulla riorganizzazione complessiva dei tre Enti dell'Ambito 10.1.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 20 **Modalità di fatturazione e pagamento** **Tracciabilità**

La ditta aggiudicataria emetterà le fatture elettroniche di rispettiva competenza relative all'espletamento dei servizi resi.

L'aggiudicatario è tenuto a fatturare singolarmente agli enti interessati:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - Comune di Villa Lagarina: | Codice Univoco Ufficio UF8PLL |
| - Comune di Pomarolo: | Codice Univoco Ufficio UFRO84 |
| - Comune di Nogaredo: | Codice Univoco Ufficio UF3QE9 |

I Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo provvedono autonomamente al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore che sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse con cadenza semestrale (30 giugno e 31 gennaio di ogni anno) e in relazione all'attività svolta e dopo che sarà stata accertata la regolare esecuzione.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accettare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolo.

I termini di pagamento, come sopra individuati, saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nel servizio o nelle fatturazioni sino all'eliminazione delle condizioni ostative all'effettuazione del pagamento stesso.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14 bis, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sosponderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'aggiudicatario a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (articolo 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, ma comunque idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

A tal fine, l'aggiudicatario comunica al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti preesistenti dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, lo strumento di pagamento deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice "CIG" assegnato. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il contratto rimane sospeso fino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 21 Subappalto

Non è ammesso il subappalto, neppure parziale, delle prestazioni dedotte in contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la sospensione dei corrispettivi dovuti.

Art. 22 Cauzioni

Non è dovuta la cauzione provvisoria ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e i.

È invece dovuta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Nella logica di garantire massima flessibilità e il preminente interesse superiore, le Amministrazioni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo ammettono l'esonero della presentazione della cauzione definitiva ed in tal caso verrà applicata un'ulteriore riduzione dell'1% del ribasso offerto in sede di gara ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 23 Inadempimento, penali, risoluzione del contratto

Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sull'operato e sul perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

All'incarico in oggetto si applicano le norme generali in materia di adempimenti di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.

Qualora il rapporto professionale non venga espletato in conformità a quanto stabilito dal presente disciplinare, o in tempo utile rispetto alle richieste formulate dal Comune, lo stesso si riserva di applicare penali, nella misura e con riferimento alle modalità di seguito indicate:

- le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante all'aggiudicatario, comporteranno l'applicazione della penalità pari ad Euro 130,00 (euro centotrenta/00), con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del Comune mediante comunicazione allo stesso; l'importo delle penalità verrà detratto dalla rata immediatamente successiva alla rilevazione dell'inadempienza;
- per le inadempienze ritenute gravi, ed in caso di recidiva, l'Amministrazione si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalle norme del Codice civile, nei seguenti casi:

1. sia intervenuto a carico del soggetto stato di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo e qualsiasi altra condizione equivalente;
2. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio affidato;
3. negligenza grave; in particolare l'incaricato sarà considerato negligente qualora cumulasse, nel corso della durata dell'incarico, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
4. ritardo ingiustificato nell'espletamento dei compiti contrattuali, tale da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente vuole ottenere con il presente incarico.

Nel caso di risoluzione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà all'incaricato del servizio, il quale avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattuali, di quanto effettivamente realizzato ed accettato dal Comune.

Art. 24 **Definizione delle controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione del rapporto contrattuale, si procederà al tentativo di definizione in via amministrativa, consistente nella sottoposizione della questione alla Giunta Comunale. La Giunta Comunale decide in via definitiva la posizione che assume il Comune in ordine alla controversia, con deliberazione da adottarsi sulla base dell'istanza motivata dal contraente e dalle osservazioni del Segretario Generale.

La deliberazione è adottata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine predetto, l'istanza si intende non accolta, con conferma ad ogni effetto della posizione assunta dal Segretario Generale, salvo che la controparte non accetti la decisione anche se tardiva.

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra Comune e incaricato nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, non composte a norma delle precedenti disposizioni, sarà devoluta alla competente Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Comune.

Art. 25 **Risoluzione e recesso del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile e nei seguenti casi:

1. sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
2. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di inquinamento, prevenzione infortuni e in materia di tutela della privacy;

3. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
4. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio;
5. ingiustificata sospensione del servizio;
6. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
7. negligenza grave; in particolare a ditta sarà considerata negligente qualora cumulasse, nel corso della durata dell'incarico, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale (importo complessivo);
8. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
9. non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
10. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto

Nel caso di rescissione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla ditta assuntrice del servizio, la quale avrà diritto al solo pagamento con i prezzi contrattuali di quanto effettivamente realizzato, accertato ed accettato dalla direzione lavori.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 26 **Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 27 **Normativa di riferimento e criteri interpretativi**

L'esecuzione del contratto di appalto sarà regolata, oltre che dalle norme del presente capitolo speciale, dalle seguenti disposizioni legislative, in quanto compatibili:

- dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;

- dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/leg. "regolamento di attuazione della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente "disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- dal il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- dalle norme del Codice civile contemplate dall'art. 1655 all'art. 1677 (nel 4° libro - delle obbligazioni - Titolo III - dei singoli contratti - Capo VII - dell'appalto);
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 28 **Elezione di domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 29 **Disposizioni in materia di anticorruzione e codice di comportamento**

L'impresa aggiudicataria, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato dal Comune.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena ed integrale conoscenza del Piano triennale di prevenzione della corruzione pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "amministrazione trasparente – altri contenuti".

Art. 30
Conclusione del contratto
Spese fiscali e contrattuali

Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

Si dà atto che agli effetti fiscali il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese fiscali e contrattuali relativa alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto incaricato, ad eccezione dell'IVA quando dovuta.

Il Segretario Generale
dott. Broseghini Paolo

AG/